Elementi per la verifica di sussidiarietà - Proposta di regolamento sulla protezione degli animali durante il trasporto

Dossier n° 60 -
13 marzo 2024

Tipo e numero atto	*Proposta di regolamento COM(2023)770*
Data di adozione	*7 dicembre*
Base giuridica	*Articoli 43 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*
Settori di intervento	*Ispezione veterinaria; protezione degli animali; trasporto di animali; trasporto internazionale; trasporto intra UE; benessere degli animali; attività economica*
Esame presso le istituzioni dell'UE	*Assegnata alla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI) del Parlamento europeo*
Assegnazione	*19 febbraio 2024 alla XIII Commissione Agricoltura*
Termine per il controllo di sussidiarietà	*15 aprile 2024*
Segnalazione da parte del Governo	*Sì*
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	*No*

Finalità e contenuti

La proposta di regolamento in esame, presentata dalla Commissione europea il 7 dicembre 2023, è volta a modificare la normativa vigente – adottata nel 2005 - in materia di **protezione degli animali** durante le attività di **trasporto** collegate allo svolgimento di **un'attività economica**.

La proposta di regolamento mira anche a limitare i trasporti per scopi diversi dalla macellazione, nell'intento di sostituirli il più possibile con il trasporto di embrioni e materiale riproduttivo, ritenuti più efficienti in termini di numero di animali trasportati, nonché rispettosi dell'ambiente e associati a minori spese.

La proposta persegue i seguenti **obiettivi generali**:

- contribuire a una **produzione agricola** e **alimentare sostenibile**, affermando il principio delle filiere corte;
- garantire un **livello più elevato di benessere degli animali**, aggiornando le prescrizioni in materia secondo i più recenti dati scientifici;
- rispondere alle aspettative dell'opinione pubblica;
- semplificare e **favorire l'attuazione della normativa** (anche attraverso la **digitalizzazione**);

- garantire il **buon funzionamento del mercato interno**, sia per gli animali d'allevamento che per gli animali trasportati per altri fini economici.

Per raggiungere tali finalità la proposta fissa i seguenti **obiettivi specifici**:

- limitare i lunghi viaggi e le numerose operazioni di scarico e carico degli animali, dovute a ripetuti periodi di riposo;
- garantire che gli animali dispongano di **più spazio** durante il trasporto;
- **migliorare le condizioni di trasporto** degli **animali vulnerabili**;
- **evitare** di esporre gli animali a **temperature estreme**;
- **facilitare l'applicazione delle norme** dell'UE in materia di protezione degli animali, anche attraverso la digitalizzazione;
- **proteggere** meglio gli **animali esportati** verso paesi terzi;
- **proteggere** meglio i **gatti e i cani** trasportati in relazione a un'**attività economica**.

Contesto

La proposta tiene conto dei pareri scientifici formulati dall'**Autorità europea per la sicurezza alimentare** (EFSA), riguardanti equidi, bovini, piccoli ruminanti, suini, volatili domestici e conigli e recanti raccomandazioni volte a migliorarne il benessere durante il trasporto. Tiene altresì conto delle norme internazionali adottate dall'**Organizzazione mondiale per la salute animale** (WOAH) e sulle discussioni nell'ambito della **piattaforma dell'UE sul benessere degli animali**.

Una valutazione della legislazione vigente, conclusa dalla Commissione nel 2022, ha confermato, infatti, che questa normativa non è più adatta allo scopo, è di difficile attuazione in tutta l'UE e non riflette le più recenti conoscenze scientifiche e tecnologiche. (alcune parti del regolamento in vigore si basano su prove scientifiche risalenti agli anni 1990).

Anche la **Corte dei conti europea** ha individuato in due relazioni, la più recente del 2023, punti deboli nella vigente legislazione, mentre il **Parlamento europeo** ha adottato una raccomandazione in materia, esplicitando la necessità di una revisione del regolamento sul trasporto.

La proposta è accompagnata da una valutazione d'impatto elaborata anche sulla base di studi esterni e in cui si sottolinea che alcune delle nuove prescrizioni richiederanno, tra l'altro, la pianificazione degli **investimenti** da parte degli operatori ed un adeguato **periodo di transizione**. Tale documento evidenzia, tra le altre cose, che ogni anno nell'UE sono trasportati **1,6 miliardi di animali**, **principalmente su strada**. Per motivi etici, è della massima importanza garantire adeguate condizioni di benessere per questi animali, ma ci sono anche altri motivi:

- migliorare il benessere degli animali significa migliorare la salute degli animali e la qualità dei nostri prodotti alimentari. Questo contribuisce a rendere sostenibili i sistemi alimentari;
- garantire buone condizioni di benessere degli animali contribuisce a evitare rischi per la salute pubblica, come la **resistenza antimicrobica** e a **prevenire** la diffusione di **malattie zoonotiche**.

Il miglioramento del benessere degli animali risponde a una chiara domanda della società: i cittadini dell'UE chiedono livelli più elevati di benessere degli animali nell'UE. Secondo una recente indagine di Eurobarometro, l'83 % degli intervistati auspica una maggiore protezione degli animali durante il trasporto. Questa richiesta è ripresa ai più alti livelli politici, poiché sia il Consiglio che il Parlamento europeo chiedono un miglioramento delle norme relative al benessere degli animali durante il trasporto.

Incidenza sul bilancio

La Commissione ha calcolato i costi derivanti dall'attuazione della proposta e la sua incidenza sul bilancio dell'UE per l'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE, corrispondente a **2,4 milioni** di euro per il periodo 2024-2027.

Tale importo comprende:

- costi "una tantum": 250.000 euro per lo studio sulle modalità per l'uso delle nuove tecnologie e della digitalizzazione, al fine di agevolare l'attuazione e l'applicazione delle norme in materia di benessere degli animali durante il trasporto;
- costi "una tantum": 1.400.000 euro per lo sviluppo di un modulo in TRACES;
- costi ricorrenti: 450.000 euro all'anno per la manutenzione di TRACES;
- costo "una tantum": 300.000 euro per lo sviluppo di un'applicazione digitale.

Base giuridica

La base giuridica della proposta è individuata negli articoli 43 e 114 del **Trattato sul funzionamento dell'Unione europea** (TFUE), in quanto volta, per un verso, a garantire il **buon funzionamento delle organizzazioni di mercato** nel **settore degli animali** e dei prodotti di origine animale, assicurando nel contempo un elevato livello di protezione del benessere degli animali e, per altro verso, ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno, non solo per gli animali contemplati dalla Politica Agricola Comune (PAC), ma anche per altri animali, quali **gatti e cani**, **animali da pelliccia**, alcuni tipi di **animali selvatici** e animali utilizzati **a fini scientifici**, andando quindi oltre l'agricoltura e la produzione alimentare.

Sussidiarietà

Nella relazione illustrativa e nella scheda sulla sussidiarietà elaborata dalla Commissione si ricorda che ogni anno sono trasportati **nel territorio dell'UE** e oltre frontiera **1,4 miliardi di animali**; tali attività di trasporto di frequente si svolgono tra più Stati ed hanno quindi una dimensione **transnazionale**.

Inoltre, si osserva che le criticità riscontrate con riguardo al benessere degli animali sono le stesse in tutta l'UE, anche se in misura diversa nei vari Stati membri, e hanno conseguenze transfrontaliere, costituendo una **minaccia per la salute pubblica** e contribuendo alla **resistenza antimicrobica**.

Come riportato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, diversi fattori quali il contatto tra gli animali, la durata del trasporto, la trasmissione aerea nel veicolo, condizioni ambientali avverse come le temperature estreme, **aumentano** il **rischio di trasmissione** di **batteri resistenti agli antimicrobici** tra gli animali, con conseguenze indirette sulla resistenza agli antimicrobici che interessa gli **esseri umani**. La Commissione europea, pertanto, reputa **necessario** un intervento a livello dell'UE ritenendo che eventuali iniziative e misure a livello nazionale non consentirebbero il necessario livello di tutela e consentirebbero di rispondere solo in parte alle preoccupazioni dell'opinione pubblica.

Sebbene il settore sia già disciplinato dal vigente regolamento del 2005 e il margine d'azione degli Stati membri per l'adozione di norme nazionali sia limitato, secondo la Commissione si registrano significative divergenze tra le norme nazionali su aspetti chiave (come, ad esempio, le condizioni per il trasporto di animali vulnerabili all'interno di uno Stato membro) che incidono negativamente sul corretto funzionamento del mercato interno e sulla parità di condizioni tra gli operatori. Anche l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni unionali vigenti avrebbe luogo con **approcci divergenti** tra gli **Stati membri,** con il risultato di creare **ostacoli** al buon funzionamento del **mercato interno**.

La Commissione europea ritiene che ulteriori misure nazionali comporterebbero una più accentuata frammentazione nell'UE, maggiori differenze nella tutela degli animali, maggiori difficoltà nell'applicazione delle norme per gli operatori del settore, spesso attivi in diversi paesi dell'Unione, oltre a non poter essere applicate nei trasporti transfrontalieri.

Al contrario, l'aggiornamento della normativa unionale proposto costituirebbe un **valore aggiunto**, consentendo condizioni di parità tra gli operatori dell'UE, contribuendo all'efficienza

del mercato interno e promuovendo a livello globale elevati livelli di tutela del benessere degli animali.
La Commissione europea ritiene quindi che le prescrizioni in materia di benessere degli animali connesse al trasporto richiedano un **approccio armonizzato** e possano essere efficacemente regolamentate a livello dell'UE e che il regolamento proposto, che prevede un migliore utilizzo di strumenti **tecnologici**, anche a fini di tracciabilità e monitoraggio, possa garantire parità di condizioni per gli operatori del mercato interno, agevolare gli scambi intra-UE e consentire una sorveglianza più efficiente.

Proporzionalità

Nella relazione illustrativa la Commissione europea sottolinea che le misure proposte mirano a contemperare l'esigenza di garantire un elevato livello di benessere degli animali con **un impatto sostenibile** sugli **operatori economici**.
Ribadisce, inoltre, che proprio per garantire un **adeguamento graduale** alle nuove misure, la proposta prevede **un periodo transitorio**. Per le nuove norme relative a tempi massimi di viaggio, compresi i tempi massimi per i vitelli non svezzati, spazio disponibile, esportazioni, importazioni, età minima, peso dei vitelli non svezzati e tracciamento in tempo reale, il periodo di transizione è fissato a **cinque anni**. Per le nuove norme sul **trasporto di cani e gatti**, il periodo di transizione è di **tre anni**.

Sintesi del contenuto

Condizioni generali

Il capo I (artt. 1-4) stabilisce che la proposta si applica alla protezione degli animali durante il trasporto, in relazione con un'attività economica e più precisamente al trasporto:

- all'interno dell'Unione;
- in partenza da un paese terzo a un luogo di destinazione nell'Unione;
- in partenza nell'Unione a un luogo di destinazione in un paese terzo;
- da un posto di controllo frontaliero di entrata nell'Unione fino a un punto di uscita dall'Unione, quando il trasporto di animali transita attraverso il territorio dell'Unione.

Alcuni tipi di trasporto sarebbero soggetti solo alle **condizioni generali** stabilite dal regolamento (art. 4):

- trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali mezzi propri per la **transumanza stagionale**;
- trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali per scopi diversi dalla transumanza, per una **distanza non superiore a 50 km dall'azienda in cui sono tenuti**;
- trasporto di animali ai fini della partecipazione ad **addestramenti**, **mostre**, **gare**, **manifestazioni culturali**, **circhi** e **attività sportive** equestri e del tempo libero.

Il regolamento proposto **non si applicherebbe** al trasporto:

- **non** collegato ad un'**attività economica**;
- da o verso **cliniche o studi veterinari**;
- **specie protette** ai sensi della convenzione sul commercio internazionale della flora e della fauna selvatica minacciate di estinzione (CITES);
- tra **giardini zoologici** quali definiti dalla relativa direttiva;
- di **pesci ornamentali**;
- finalizzato alla consegna di **animali acquatici** alle **imprese alimentari** che riforniscono il consumatore finale.

Si applicherebbe solo in parte agli animali utilizzati a fini scientifici, la cui protezione è già disciplinata da un'apposita direttiva.

La proposta fissa (art. 4) **condizioni generali** per il trasporto di animali stabilendo, in primo luogo, il **divieto** di trasportare o far trasportare animali in **condizioni** che li espongano o siano tali da esporli a **sofferenze inutili**. Viene altresì imposto il rispetto delle seguenti condizioni:

- l'adozione previa di tutte le disposizioni necessarie per **ridurre al minimo la durata del viaggio**, in modo da **limitare** il più possibile i pericoli più comuni per il benessere degli animali, tra cui la **fame**, la **sete**, la **fatica**, le **lesioni** o lo **stress termico**;
- l'**idoneità** degli **animali** all'intero viaggio;
- la progettazione, costruzione, manutenzione e utilizzo dei **mezzi di trasporto** e **delle strutture di carico e scarico** in modo da evitare lesioni o sofferenze inutili e assicurare l'incolumità degli animali;
- l'**idoneità** delle persone **responsabili** degli animali in qualsiasi fase del trasporto ad accudire gli animali trasportati e ad espletare i propri compiti senza violenza e senza usare metodi tali da causare agli animali lesioni o sofferenze inutili;
- il trasporto sia effettuato **senza indebito ritardo**;
- le **condizioni di benessere** degli animali siano **controllate a intervalli regolari** e opportunamente preservate;
- lo **spazio** e l'altezza del mezzo di trasporto, le strutture per lo scarico e il carico siano adattati alle specie, alle dimensioni, alla categoria di animali in questione e al viaggio previsto;
- **acqua**, **alimenti** e **riposo** siano offerti agli animali a intervalli regolari durante il viaggio e siano appropriati per qualità e quantità alla specie dell'animale e alle sue esigenze fisiologiche;
- gli animali acquatici dispongano di acqua in volume e qualità sufficienti.

Autorizzazioni degli organizzatori e dei trasportatori

Il capo II (artt. 5-10) stabilisce le norme e le condizioni per l'**autorizzazione** degli **organizzatori** e **trasportatori** a organizzare ed effettuare il trasporto di animali.
I primi devono fare richiesta a non più di **un'autorità competente**, in non più di uno **Stato membro**, l'**autorizzazione** ottenuta è valida per un periodo **massimo** di **5 anni**, può esserne chiesto il rinnovo un mese prima della scadenza, deve **precisare le specie e categorie di animali** o il tipo di trasporto e ove ne ricorrano le condizioni può essere sospesa o revocata.
Le autorizzazioni concesse ai **trasportatori** – stabiliti in un paese dell'UE o in un paese terzo - possono essere per **viaggi brevi** o di **lunga durata** e sono subordinate alle seguenti condizioni:

- la disponibilità di **personale e attrezzature sufficienti** e appropriati, la predisposizione di istruzioni scritte per il personale riguardo l'**abbeveraggio**, l'**alimentazione** e la **cura degli animali**;
- l'**idoneità** di **conducenti e/o guardiani**, attestata da un apposito **certificato** e conseguita seguendo pertinenti **corsi di formazione**;
- **non** aver commesso **gravi violazioni** nei cinque anni precedenti la domanda.

Ulteriori condizioni sono previste per i viaggi di lunga durata, tra cui la predisposizione di un **piano di emergenza** adeguato.
È previsto (art. 10) che il trasportatore provveda affinché i conducenti, i guardiani e gli addetti al benessere degli animali seguano un **corso di formazione riconosciuto** (art. 37) in **materia di benessere degli animali**. Tale formazione è attinente ai loro compiti, alle specie, alle categorie di animali che accudiscono e ai mezzi di trasporto utilizzati.

Mezzi di trasporto

Sono confermate (art. 11) le condizioni generali stabilite dalla normativa vigente in materia di mezzi di trasporto che devono essere omologati e ispezionati. Il **trasporto aereo** è ammesso solo su aeromobili di vettori appartenenti **all'Associazione internazionale del trasporto aereo**

(IATA). Prescrizioni specifiche sono stabilite (Allegato I, capo II) per il trasporto su **navi traghetto**.

Obblighi prima della partenza

Oltre al generale obbligo di conformità (art. 14) al regolamento per l'intera durata degli spostamenti nel territorio dell'Unione, è stabilito l'obbligo di compilare un **giornale di viaggio** (artt. 14 e 15) per i viaggi lunghi e i viaggi brevi verso paesi terzi. Il giornale di viaggio deve essere presentato in **TRACES** e **approvato dall'autorità competente**.
I **detentori** di animali nel luogo di partenza devono assicurare l'**idoneità al viaggio** degli animali e le operazioni di carico devono essere sorvegliate da un **veterinario** (art. 17).

Obblighi durante il trasporto e nel luogo di destinazione

La proposta stabilisce gli obblighi dei **trasportatori** durante il viaggio attribuendo loro la **responsabilità** dell'**idoneità degli animali** (art. 18) al viaggio **dal luogo di partenza a quello di destinazione**. Nel corso del viaggio l'accudimento degli animali è affidato al **conducente** eventualmente affiancato da **guardiani** in possesso di certificato di idoneità (art. 38).
I trasportatori sono inoltre tenuti a raccogliere informazioni sulla base di determinati indicatori, ad analizzarle e ad adottare misure correttive per migliorare il benessere degli animali trasportati. Durante il trasporto gli **animali** dovrebbero essere **controllati almeno ogni 4 ore e mezzo** (art. 19) e il verificarsi di gravi eventi, tali da incidere sul benessere degli animali, dovrebbero essere comunicati alle autorità competenti. I trasportatori sarebbero altresì responsabili di qualsiasi animale che cessi di essere idoneo al trasporto nel corso del viaggio a causa dell'inadeguato espletamento dei propri compiti da parte del conducente o dei guardiani.
Le condizioni degli animali dovrebbero essere registrate presso i **centri di raccolta** o i posti di controllo (art. 20). Gli operatori di tali centri dovrebbero affidare l'accudimento degli animali a **personale formato** ed informato in merito agli obblighi e alle sanzioni previsti dal regolamento e comunicare alle autorità eventuali violazioni.
Per i trasporti effettuati su **nave** dovrebbe essere designato un **addetto al benessere degli animali** (art. 21), formato e in possesso di certificato di idoneità, facente capo al trasportatore e incaricato di controllarli almeno due volte al giorno, di comunicare all'autorità competente eventi gravi, e, se necessario per porre fine a sofferenze, di garantire il rispetto del regolamento vigente sulla protezione degli animali durante l'abbattimento.
La proposta prevede, inoltre, l'obbligo di prevenire ed evitare ritardi (art. 23), nonché l'obbligo di tracciamento dei **mezzi di trasporto su strada**, a tal fine dotati di un **sistema di posizionamento** collegato a un **sistema di informazione** collegato alla piattaforma TRACES e istituito dalla Commissione entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento (art. 24).

TRACES (Trade Control and Export System) è la **piattaforma informatica veterinaria** per la segnalazione, la certificazione e il controllo delle importazioni, delle esportazioni e degli scambi di animali e prodotti di origine animale.

A **destinazione** dovrebbero essere registrati sul giornale di viaggio data, ora di arrivo, e **condizioni** degli animali; le **operazioni di scarico dovrebbero essere** sorvegliate da un **veterinario** (art. 25). Le condizioni degli animali dovrebbero essere valutate secondo alcuni indicatori quali: il loro **numero totale**, il **numero di animali** giunti **morti o feriti**, i problemi di salute compreso lo **stress** provocato da **calore o freddo eccessivi**, da **fame o sete prolungata**.
Alla Commissione europea è conferito il potere di definire più dettagliatamente con **atti di esecuzione** gli aspetti di salute da monitorare e i metodi da utilizzare, e con **atti delegati** stabilire le soglie a partire di riferimento per l'adozione di misure correttive.

Condizioni per il trasporto di animali terrestri

Sono stabiliti tra l'altro i tempi massimi di viaggio, tempi di riposo, le modalità di alimentazione degli animali non svezzati. Con riguardo ai tempi, è previsto:

- un viaggio diviso in non più di due parti, di non più di 21 ore ciascuna per gli animali terrestri adulti (art. 27);
- viaggi brevi per gli animali destinati alla macellazione (art. 28);
- non più di otto ore per gli animali non svezzati (art. 29).

Norme specifiche sono previste negli allegati per il trasporto di conigli e pollame destinato a macellazione. I viaggi a temperature estreme dovrebbero essere limitati nel tempo e subordinati ad alcune condizioni. A tal fine, gli organizzatori del trasporto su strada dovrebbero registrare nel **giornale di viaggio** le **temperature** previste nel luogo di partenza, di destinazione ed eventualmente nei posti di controllo e di eventuali destinazioni in paesi terzi (art. 31). Nel caso di temperature estreme la durata del trasporto dovrebbe essere limitata e questo dovrebbe avere luogo in orari prestabiliti.

Trasporto da e verso paesi terzi

Gli organizzatori di trasporti verso paesi terzi devono essere autorizzati con un **certificato** valido **5 anni,** rilasciato previa **valutazione** dello svolgimento di un **primo viaggio** e del rispetto delle norme relative a tempi massimi, spazio disponibile, trattamento degli animali (art. 33).
Il regolamento dovrebbe essere applicato anche ai **trasporti in transito** sul territorio dell'Unione (art. 36), mentre i trasportatori che portano nell'Unione animali provenienti **da paesi terzi** devono garantire che questi siano stati trasportati **in modo conforme** o a **condizioni riconosciute come equivalenti** fin dal luogo di partenza nel paese terzo. Dovrebbe essere compilato il giornale di viaggio e gli animali dovrebbero essere accompagnati da un certificato che attesti che il trasporto è stato pianificato in modo conforme (art. 35).
Le nuove norme prevedono la certificazione degli organizzatori del trasporto e attestati delle autorità competenti dei paesi terzi prima di un viaggio su nave adibita al trasporto di bestiame.
I posti di controllo nei paesi terzi devono rispettare norme equivalenti a quelle applicabili nell'Unione.

Obblighi delle autorità competenti

È prevista la designazione da parte degli Stati membri di autorità competenti, con il compito di assicurare la **formazione** degli operatori, rilasciare **certificati di idoneità** degli operatori stessi e **ispezionare** le navi adibite al trasporto di bestiame.
Con riguardo alla **formazione,** tali autorità dovrebbero: assicurare la disponibilità di corsi di formazione per conducenti, guardiani e addetti al benessere degli animali coinvolti nel trasporto; tenere un elenco di tali corsi; organizzare un esame finale indipendente e rilasciare certificati di idoneità che ne attestino il superamento; determinare il contenuto dei corsi e le modalità dell'esame (art. 37).

Sanzioni

La proposta prevede che continui ad applicarsi (art. 42) il vigente regolamento in materia di controlli ufficiali sulla salute delle piante e il benessere degli animali.
Gli Stati membri dovrebbero stabilire **sanzioni amministrative pecuniarie** per violazioni delle norme proposte e provvedere sistematicamente a indagare su presunte violazioni, adottare misure per porvi fine, applicare sanzioni ai responsabili.
Potrebbero essere applicate anche **sanzioni penali**, proporzionate e sufficientemente severe.
Nel determinare le sanzioni dovrebbe essere tenuto conto della natura, portata, **gravità** della violazione, del **danno arrecato**, della **durata della violazione**, di eventuali **reiterazioni** o del

cumulo di violazioni simultanee. Dovrebbero altresì essere considerate **circostanze aggravanti** le violazioni commesse con pratiche fraudolente o ingannevoli e la presentazione di dichiarazioni false o fuorvianti.
Per gravi violazioni dovrebbero essere previste sanzioni amministrative pecuniarie di **importo almeno pari al valore della partita** e **almeno al doppio** del valore della partita per **violazioni gravi reiterate per tre anni**. Gli Stati membri potrebbero applicare **sanzioni pecuniarie calcolate in base al fatturato dell'operatore** responsabile della violazione (art. 43).
Le **violazioni** sono considerate **gravi** se commesse deliberatamente o se per negligenza sono trasportati animali con gravi ferite, che non hanno raggiunto l'età minima per il trasporto, per eccessivo scostamento dalle prescrizioni relative allo spazio disponibile, al tempo di viaggio, o per mancanza delle previste autorizzazioni e certificazioni (art. 44).
Si prevede altresì che le violazioni possano essere punite con l'**immobilizzazione** e la **confisca** dei mezzi di trasporto, con la **sospensione** o **revoca** dell'autorizzazione o con la **sospensione** o **cessazione** – totale o parziale – delle attività economiche connesse al trasporto di animali (art. 45).

Aggiornamento del regolamento

È conferito alla **Commissione europea** il potere di adottare **atti delegati** per aggiornare le norme tecniche contenute negli allegati al progresso tecnico-scientifico per quanto riguarda: progettazione e manutenzione dei mezzi di trasporto; attrezzature per la manipolazioni; prescrizioni in materia di acqua, e alimentazione; idoneità al trasporto; pratiche di carico e scarico; manipolazione degli animali; condizioni a bordo di navi traghetto e aerei; pratiche di trasporto; prescrizioni in materia di spazio disponibile e densità di carico (art. 47).

Regimi nazionali e deroghe

Gli Stati membri potrebbero adottare **misure nazionali più rigorose,** purché tali da non interferire con il corretto funzionamento del mercato interno e avendo previamente informato la Commissione europea (art. 52).
In **deroga** al regolamento proposto, gli Stati membri potrebbero – informandone la Commissione - continuare ad applicare le **disposizioni nazionali vigenti** per quanto concerne il trasporto, all'interno delle loro regioni ultraperiferiche, di animali provenienti da dette regioni o alle stesse diretti (art. 55).

Digitalizzazione e realizzazione di un'applicazione mobile

Entro **cinque anni dalla data di entrata in vigore** del regolamento, la Commissione dovrebbe sviluppare e mettere a disposizione degli operatori e delle autorità competenti un'**applicazione mobile** che consenta l'esecuzione di compiti amministrativi in relazione al trasporto di animali e collegata alla piattaforma TRACES.

Esame presso le istituzioni dell'UE

Presso il Parlamento europeo la proposta è stata assegnata alla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI), che ha affidato il ruolo di relatore all'On. **Daniel Buda** (PPE, Romania).

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX l'esame dell'atto risulta **in corso** presso il Bundestag tedesco, le Cortes Generales di Spagna e i parlamenti danese, finlandese, irlandese, lettone e svedese.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.